

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09343/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9343 del 2021, proposto da
Roberto Paliotta, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro D'Ambrosio,
Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg
Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale della
Provincia di Roma, non costituito in giudizio;

nei confronti

Emanuele Pomella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

decreto prot. 0025092 del 10/08/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma nella

parte in cui a rettifica del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma e dei successivi decreti di rettifica dei soggetti sottoelencati, esclude dalla I fascia della GPS il sig. Paliotta Roberto e ulteriori atti indicati in ricorso.

.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto prot. 0025092 del 10/08/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma nella parte in cui a rettifica del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I e II grado per la provincia di Roma e dei successivi decreti di rettifica dei soggetti sottoelencati, esclude dalla I fascia della GPS il sig. Paliotta Roberto; del decreto prot. 0025896 del 17/08/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma con cui sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno - del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022, nella parte in cui non include

nella I e nella II fascia della medesima classe di concorso B15 il sig. Paliotta nella posizione e col punteggio di competenza.

Il ricorso proposto, come già evidenziato con l'ordinanza cautelare emessa all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2021, deve trovare accoglimento limitatamente alla seconda fascia, mentre il provvedimento impugnato non risulta illegittimo in relazione "alla sentenza n. n. 1044/2018, con riferimento alla I fascia, in quanto la sentenza in questione risulta aver annullato il d.m. n. 374 del 2017 e consentito l'inserimento del ricorrente nella citata I fascia limitatamente alla specifica procedura, tra l'altro in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa; ritenuto che pertanto il giudicato non vada nel caso di specie interpretato nel senso di un definitivo accertamento della abilitazione del ricorrente; ritenuto, al contrario, che non allo stato non risultano chiare le ragioni per le quali non si è provveduto all'inserimento del ricorrente nella II Fascia".

Sul punto come già evidenziato in diversi precedenti della sezione (7811/2022) e del Consiglio di Stato (1318/2022), da ritenersi pienamente condivisibili l'inserimento nella I fascia delle GPS, cui le Amministrazioni scolastiche attingono prioritariamente rispetto agli iscritti in II fascia, è il possesso dello specifico titolo di abilitazione (art. 3 della O.M. n. 60 del 2020).

Nel caso di specie la parte ricorrente risulta essere in possesso di un diploma c.d. I.T.P. e risulta essere destinataria di pronuncia di accoglimento con le quali è stato annullato il D.M. n. 374 del 2017 e consentito loro l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Al di là della considerazione che si tratta pronunce in applicazione di un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che appare determinante è che il giudicato formatosi attiene esclusivamente alla specifica procedura disciplinata con il D.M. n. 374 del 2017 e non va certo interpretato nel senso di un definitivo accertamento del possesso dell'abilitazione in capo ai controinteressati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 22.12.2021 n. 6783 di conferma

questa Sez. ord. n.5678 del 2021).

D'altro canto la specifica struttura del giudizio amministrativo incentrata sull'atto, non determina salvi casi eccezionali un definitivo accertamento del titolo abilitante in favore della ricorrente.

Con l'ordinanza ministeriale 60 del 2020 l'Amministrazione ha provveduto ad adottare nuove e distinte graduatorie per le supplenze per l'accesso alle quali occorre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti ivi stabiliti e ha disposto espressamente che all'atto della loro costituzione si sarebbe determinata la decadenza delle precedenti graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia di cui al D.M. n. 374 del 2017 (punto 6 dell'art. 16 –disposizioni finali-)

Ne discende il rigetto del ricorso per la I fascia, mentre non sono chiare le ragioni per le quali l'amministrazione non ha inserito la ricorrente per la II fascia che deve pertanto trovare accoglimento.

In considerazione delle peculiarità del giudizio e della parziale soccombenza reciproca devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO